

Determinazione 15 luglio 2013, n.4/2013 come modificata dalla determinazione 17 marzo 2014 n.6/2014

Disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il 15 luglio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (TIQE), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11), ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (TIV), approvato con deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 122/2013);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 304/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 304/2013).

CONSIDERATO CHE:

- la Parte III del TIT disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2012-2015, relativi, tra gli altri, alla:
 - a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 33 TIT);

- b) perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 (art. 34 TIT);
- c) perequazione dei costi di trasmissione (art. 35 TIT);
- con riferimento al periodo di regolazione 2012-2015, il comma 32.5 del TIT stabilisce che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e le tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture (ora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione) dell'Autorità;
- il comma 32.6 del TIT stabilisce altresì che, ai fini della sopra menzionata determinazione, il Direttore della Direzione Infrastrutture si attenga ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) agli esercenti sono concessi non meno di 30 giorni per l'invio dei dati di perequazione;
 - b) in relazione alle perequazioni di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, possono essere previsti meccanismi di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
 - c) in relazione a ciascun anno t del periodo di regolazione, la quantificazione dei saldi di perequazione, ovvero la loro determinazione a conguaglio, è prevista in tempi compatibili con l'erogazione dei medesimi saldi, entro il 31 dicembre dell'anno $t+1$;
- il comma 32.12 del TIT prevede che, in relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attenga alle indicazioni dell'Autorità;
- la deliberazione 304/2013 ha razionalizzato le disposizioni in materia di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione modificando l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 199/11 e l'articolo 33 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del calcolo dei ricavi (ammessi ed effettivi) rilevanti ai fini della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 33 del TIT), si rende necessario acquisire, per ciascuna tipologia contrattuale prevista dal comma 2.2 del TIT, e con il dettaglio coerente con la struttura della tariffa di cui all'articolo 8 del TIT, informazioni relative a:
 - a) numero medio annuo di punti di prelievo attivi nel periodo considerato;
 - b) potenza media complessivamente impegnata da ciascuna tipologia di utenza;
 - c) quantitativi di energia elettrica prelevati, di competenza del periodo considerato;
- le variabili individuate al precedente alinea sono utilizzate ai fini della valorizzazione dei ricavi ammessi ed effettivi derivanti rispettivamente dall'applicazione delle tariffe di riferimento di cui ai commi 7.1 e 7.2 del TIT, delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 8 del medesimo TIT;
- ai fini del calcolo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della perequazione di cui all'articolo 33 del TIT si rende altresì necessario acquisire informazioni riguardo ai costi ed ai ricavi di ciascuna impresa distributrice derivanti dall'applicazione

dei corrispettivi di cui all'articolo 17 del TIT ai prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione;

- ai fini della medesima perequazione nelle more della revisione della disciplina relativa alla copertura dei costi connessi all'utilizzo dell'energia elettrica per gli usi propri relativi ai servizi di trasmissione e distribuzione, si rende necessario acquisire informazioni riguardo ai volumi di servizio relativi ai suddetti usi propri, di competenza del periodo considerato;
- ai fini del calcolo dei ricavi ammessi derivanti dall'applicazione delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione, di cui al comma 7.2 del TIT, nel caso delle imprese distributrici che erogano il servizio di vendita di maggior tutela, è necessario acquisire i dati di cui alle lettere a) e c) del precedente elenco distintamente per le utenze servite in regime di maggior tutela e per le utenze non servite in maggior tutela;
- ai fini del calcolo dei ricavi (ammessi ed effettivi) rilevanti ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe *D2* e *D3*, (articolo 34 del TIT), si rende necessario acquisire informazioni relative a:
 - a) numero medio annuo di punti di prelievo attivi nel periodo considerato, con separata indicazione del numero di punti di prelievo ai quali sono state applicate rispettivamente la tariffa *D2* e la tariffa *D3*;
 - b) potenza media complessivamente impegnata da ciascuno dei raggruppamenti di utenze individuati al precedente punto;
 - c) quantitativi di energia elettrica prelevati da ciascuno dei raggruppamenti di utenze, di competenza del periodo considerato, ripartiti negli scaglioni di consumo previsti dalle tariffe *D2* e *D3*;
- con riferimento alla perequazione dei costi di trasmissione (articolo 35 del TIT), per ciascuna impresa *m*, sono necessarie informazioni relative ai:
 - a) prelievi di energia elettrica, effettuati dall'impresa nel periodo considerato, dalla rete di trasmissione nazionale e da altre reti di distribuzione;
 - b) prelievi di energia elettrica, effettuati nel periodo considerato, da punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2 del TIT, nonché da altre imprese distributrici;
- ai fini dell'applicazione del meccanismo di riconoscimento in acconto dei saldi di perequazione previsto dal comma 32.6, lettera b), del TIT, il primo riferimento disponibile è il risultato di perequazione relativo all'anno 2012 la cui determinazione è prevista entro la fine del corrente anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in analogia con quanto già stabilito ai fini della gestione dei meccanismi perequativi previsti nel periodo di regolazione 2008-2011, prevedere che le informazioni necessarie alla determinazione degli ammontari di perequazione siano trasmesse dagli operatori secondo le modalità appositamente previste dalla Cassa a tale scopo, in coerenza con le disposizioni del TIT e della presente determinazione;
- con riferimento a ciascun meccanismo di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT, rendere note, in allegato al presente provvedimento, le variabili da utilizzare

- e le grandezze di riferimento, corredate dalle relative definizioni, ai fini del calcolo dei saldi di perequazione;
- in coerenza con i criteri generali di cui al comma 32.6 del TIT:
 - a) stabilire le seguenti scadenze temporali di riferimento:
 - i. entro il 31 luglio di ciascun anno t , la Cassa avvia la raccolta dei dati necessari ai fini della determinazione degli ammontari di perequazione calcolati dalla medesima Cassa, con riferimento all'anno $t-1$;
 - ii. entro il 30 settembre di ciascun anno t , le imprese inviano i dati richiesti ai fini delle perequazioni relative all'anno $t-1$, secondo le modalità stabilite dalla Cassa ed in coerenza con quanto disposto nell'Allegato A alla presente determinazione;
 - iii. entro il 30 ottobre di ciascun anno t , la Cassa invia, a ciascuna impresa distributrice, le comunicazioni dei risultati di perequazione relativi all'anno $t-1$;
 - b) introdurre, meccanismi di acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, secondo le modalità stabilite nell'Allegato A alla presente determinazione;
 - prevedere che, in coerenza con altri meccanismi di perequazione e di riconoscimento di costi nei settori dell'elettricità e del gas, le anticipazioni di cui alla lettera b) del precedente elenco siano commisurate all'80% dei relativi importi di perequazione spettanti con riferimento all'anno $t-2$;
 - prevedere che, nel caso in cui il risultato di perequazione relativo all'anno $t-2$ sia stato determinato d'ufficio ai sensi del comma 32.7 del TIT e sia positivo, l'impresa inadempiente non benefici delle suddette anticipazioni;
 - prevedere che qualora, in esito alla determinazione a consuntivo degli ammontari di perequazione, le anticipazioni erogate risultino complessivamente maggiori di tale determinazione, le imprese provvedano a versare alla Cassa la relativa differenza;
 - rinviare a successiva determinazione i criteri per la determinazione dei saldi di perequazione calcolati d'ufficio di cui al comma 32.7 del TIT, nonché il correttivo previsto dal comma 4.2 della deliberazione 122/2013, in tempi compatibili con le determinazioni dei risultati di perequazione da parte della Cassa.

DETERMINA

Articolo 1

Modalità di gestione dei meccanismi di perequazione generale di cui alla Parte III del TIT

- 1.1 In coerenza con le disposizioni di cui al comma 32.5 del TIT, le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1 del medesimo TIT, sono disciplinate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Tempistiche

- 2.1 Ai fini di quanto previsto dal comma 32.4 del TIT ed in coerenza con i criteri generali di cui al comma 32.6 del medesimo TIT, a partire dall'anno 2013:
- a) la Cassa avvia, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno t , la raccolta dei dati necessari ai fini della determinazione degli ammontari di perequazione riferiti all'anno $t-1$.
 - b) ciascuna impresa distributrice, entro 60 giorni dalla data di effettivo avvio della raccolta dati di cui alla precedente lettera a), fa pervenire alla Cassa, con le modalità dalla medesima definite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno $t-1$.
 - c) la Cassa, entro 30 giorni dal termine di cui alla precedente lettera b), comunica a ciascuna impresa distributrice i risultati di perequazione riferiti all'anno $t-1$.

Articolo 3

Meccanismi di riconoscimento degli acconti di perequazione di cui agli articoli 33 e 35 del TIT

- 3.1 A valere sui risultati di perequazione relativi agli anni 2014 e 2015, in relazione ai meccanismi di perequazione di cui agli articoli 33 e 35 del TIT, la Cassa determina quote di acconto bimestrali, secondo le modalità riportate nella parte I dell'Allegato A alla presente determinazione.
- 3.2 A partire dall'anno 2014:
- a) entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, le imprese distributrici, i cui importi in acconto di cui al punto 3.1 sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto;
 - b) entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre, la Cassa, ad eccezione di quanto disposto al comma 3.3, provvede a erogare, se positivi, gli importi in acconto di cui al punto 3.1.
- 3.3 Qualora, il risultato di perequazione utilizzato ai fini della determinazione degli acconti sia stato determinato d'ufficio ai sensi del comma 32.7 del TIT e sia positivo, l'impresa distributrice non beneficia degli acconti di cui al comma 3.1.
- 3.4 La partecipazione da parte delle imprese distributrici al sistema di acconto di cui al presente articolo, per l'anno 2014 è facoltativa. L'eventuale rinuncia agli acconti non può essere limitata ad uno solo dei due meccanismi di perequazione di cui al comma 3.1.
- 3.5 La Cassa disciplina le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 3.4.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 I criteri per la determinazione dei saldi di perequazione calcolati d'ufficio di cui al comma 32.7 del TIT sono definiti con successiva determinazione.

- 4.2 La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 4.3 La presente determinazione è trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 15 luglio 2013

Il Direttore
Andrea Oglietti